



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.143 del 09/05/2017– 21/06/2017</b> <b>Udienza pubblica del 09/05/2017</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo :</b> Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Fondo di rotazione e PAC – asserita violazione di norme statutarie – asserita violazione del principio pattizio – asserita violazione del principio di leale collaborazione – non fondatezza -</p> <p><b>Testo :</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) promossa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in riferimento agli articoli 48, 49, 50 e 63 dello Statuto speciale della stessa e agli articoli 119 e 120, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Le risorse del Fondo di rotazione, inizialmente affidate alle Regioni nei Programmi Operativi, con il trasferimento al PAC sono rientrate nella titolarità dello Stato il quale, dunque, - e come più volte stabilito da costante giurisprudenza della Corte - ha la facoltà di riprogrammarne la destinazione, ove non già impegnate dalle Regioni interessate.</p> <p>Inoltre, anche se nei confronti delle Regioni a statuto speciale deve essere privilegiata la via dell'accordo ( ai sensi dell'art. 27 della legge n. 42/2009), è anche vero che tale principio pattizio possa essere derogato dal legislatore statale in casi particolari.</p> <p>Anche il principio di leale collaborazione non risulta violato dalle norme impugnate poiché esse non fanno altro che prendere atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articoli 48, 49, 50 e 63 dello Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige Articoli 119 e 120, secondo comma, della Costituzione</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Art. 27 della legge n. 42/2009 Art. 1, comma 992 legge n. 208/2015</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo :</b> Finanza pubblica - Ricorso promosso dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige - Fondo di rotazione e PAC – asserita violazione autonomia finanziaria ed amministrativa della Regione - asserita violazione di norme di diritto comunitario – non fondatezza -</p> <p><b>Testo :</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), promossa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, nonché all'art.16, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed all'art. 118 della Costituzione, in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n.3.</p> <p>Le risorse del Fondo di rotazione, inizialmente affidate alle Regioni nei Programmi Operativi, con il trasferimento al PAC sono rientrate nella titolarità dello Stato il quale, dunque, ha la facoltà di riprogrammarne la destinazione, ove non siano già impegnate ( e per impegnate si deve fare riferimento agli “impegni prenotati” e cioè relativi alle procedure in via di espletamento) dalle Regioni interessate.</p> <p>Il PAC, infatti, non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006 per la revisione dei Programmi Operativi e l'impugnato comma 109 non fa altro che riutilizzare le somme non impegnate dalle Regioni nei tempi ragionevolmente stabiliti, secondo un principio posto alla base della politica di coesione territoriale dell'UE.</p> <p>Non saranno invece disponibili, ai fini di una nuova destinazione prevista dal successivo comma 110, le risorse vincolate al completamento dell'intervento come scandito dal cronoprogramma, sebbene non ancora definitivamente impegnate. Tutto ciò rende l'intervento statale non irragionevole né lesivo dei principi di affidamento e di certezza del diritto.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>



**Parametri costituzionali:** Articoli 3, 97, primo comma e 117 della Costituzione.  
Articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 118 della Costituzione, in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n.3

**Altri parametri e norme interposte:**

Art. 33 Regolamento CE n. 1083/2006

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42

Art. 83, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

